



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

**Relazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022
relativa all'anno 2022**

1. **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il D.lgs. 201/2022 (pubblicato sulla G.U. del 30.12.2022, n. 304) avente ad oggetto il riordino della disciplina dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica**.

Ai sensi dell'Art. 30 del predetto decreto legislativo è previsto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato:

il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

1. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl, tra cui il “Servizio idrico integrato” la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento *in house*, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Il Consiglio di Bacino Brenta si configura come Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), a cui appartiene anche il Comune di Rossano Veneto, per il “Servizio Idrico Integrato”.

Con nota ns. prot. n. 19086 del 19.12.2023 il Consiglio di Bacino Brenta, quale ente competente, ha comunicato che con deliberazione n. 15 del 15.12.2023 l'Assemblea ha approvato la “Relazione art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022” in merito alla ricognizione della gestione del servizio idrico integrato.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Al fine della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, la presente Relazione definisce il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore e il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi con delibera di Assemblea n. 14 del 14/12/2020.

Con Delibera di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha approvato l'Affidamento *in house providing* del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 del dlgs.152/2006) ad ETRA spa dal 01.01.2023 per tutti i 67 comuni del territorio del Bacino Brenta, correlato della Relazione ex art.34 c.20 Decreto Legge n.172/2012 e dello schema di contratto di servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio pubblico locale è costituito nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani con servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, inclusa la gestione dei centri di raccolta, lo spazzamento stradale e il trattamento o smaltimento finale

Nella tabella 1 seguente si riportano i dati di produzione rifiuti e i risultati di raccolta differenziata e produzione di rifiuto secco residuo relative all'anno 2022, confrontati anche con i valori raggiunti dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti che mostrano un'elevata percentuale di raccolta differenziata e una ridotta produzione di rifiuto residuo a smaltimento come auspicato dalla Programmazione d'Ambito e dalla Pianificazione della Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, per il Comune di Rossano Veneto il PEF 2022-2025 è stato redatto a livello comunale, in ragione di un percorso di convergenza graduale e progressivo, approvato con delibera di Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti n. 11 del 29/04/2022.

Tabella 1 - Produzione di Rifiuti Urbani nel Comune di Rossano Veneto - Anno 2022

Comune	Abitanti	RD	RESIDUO	RIFIUTO TOTALE	% RD	UTENZE COMP. DOM.	RD	RUR RESIDUO	RIFIUTO TOTALE
Rossano Veneto	8.214	2.466.308	639.254	3.105.562	80,5	720	300	78	378

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Con deliberazione n. 15/2021 del 20.12.2021 l'Assemblea di Bacino ha deliberato di esprimere la scelta di affidare il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti mediante *in house providing* e di procedere alla definizione dell'affidamento di tale servizio ad ETRA Spa.

Con deliberazione n. 19/2022 del 6.7.2022 l'Assemblea di Bacino ha approvato il documento "Programmazione d'Ambito" del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, definendo le strategie per la riorganizzazione dell'intera filiera dei rifiuti per il raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa.

Con deliberazione di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato pertanto approvato l'affidamento di Bacino *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 d.lgs. 152/2006) a ETRA Spa con approvazione della relazione ex art. 34, co 20, decreto legge n. 179/2012 ed approvazione dello schema di contratto di servizio, che ne costituisce parte integrante. L'affidamento ha una durata di 15 anni, fino al 31/12/2037. Secondo quanto stabilito da detto contratto di servizio il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, quale Ente Territorialmente Competente, si obbliga definire le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziarie e predisporre il piano economico-finanziario, secondo i tempi previsti. Il Gestore, dall'altro, si occupa di garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, e realizzare tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della giurisprudenza ormai consolidata, richiede che sulla società alla quale viene affidato il servizio, gli enti pubblici titolari del capitale

sociale esercitino un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, e che detta società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti. Fin dalla prima definizione di affidamento *in house data*, a livello giurisprudenziale, dalla sentenza C.G.C.E. 18.11.1998, causa C-107/98 – Teckal, si è stabilito che l'affidamento diretto dei servizi senza necessità di previo esperimento di gara può ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:

- l'ente affidante esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolge la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente affidante.

Il requisito del "controllo analogo", delle cui modalità d'esercizio si tratta, secondo la giurisprudenza comunitaria e quella interna attribuisce al rapporto tra enti conferenti e società affidataria il carattere della strumentalità proprio della delegazione interorganica. Gli enti affidanti svolgono sulla società affidataria un controllo, per l'appunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da consentire loro di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società e da evitare che quest'ultima acquisisca una "vocazione commerciale", esclusiva di ogni forma di controllo da parte degli enti affidanti (esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, di definizione di politiche e delle strategie aziendali, controllo sul bilancio, sulla qualità dell'amministrazione).

Ciò detto occorre inoltre rilevare che il controllo analogo sulla società ETRA S.p.A. in relazione all'affidamento dei Servizi pubblici locali, è incardinato sull'art. 4 dello Statuto societario e da ulteriori e diverse forme organizzative degli enti locali soci che sono:

- 1) attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);
- 2) attraverso il Consiglio di Sorveglianza.

La Conferenza di Servizi costituisce una forma di cooperazione, di carattere permanente, costituita da tutti gli enti locali Soci di ETRA S.p.A.

La Conferenza di servizi svolge il controllo sulle scelte strategiche della Società, sulla gestione della stessa, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi di governo, sui bilanci, nonché sulla documentazione che ritenga necessario verificare. Esercita pertanto, su ogni e qualsiasi servizio eseguito da ETRA (ad esempio il servizio rifiuti) una funzione di controllo ulteriore e rafforzativo.

La funzione di vigilanza della Conferenza di servizi è strategica, al punto da essere stata fortemente voluta dagli stessi enti locali riuniti nell'assemblea dell' A.T.O. in data 30.10.2007: in tale adunanza, infatti, l'Assemblea dell'A.T.O. ha approvato la versione dello Statuto, attualmente vigente, attributiva di un ruolo primario (propulsivo, di controllo e inibitivo dell'attività del Gestore ETRA) a tale forma di cooperazione, a

garanzia dell'effettivo controllo degli enti locali affidanti anche sui servizi "diversi" dall'idrico integrato (in primis, sul servizio rifiuti).

Alla Conferenza di Servizi ETRA S.p.A. deve obbligatoriamente trasmettere:

- il bilancio;
- il piano industriale;
- gli altri documenti programmatici.

Tali documenti non possono essere approvati se non dopo l'esame e l'approvazione preventiva della forma di cooperazione. Inoltre, la Conferenza di servizi può verificare ...(omissis) "lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, chiedendo anche i documenti e le informazioni ritenuti necessari, nonché l'audizione del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza" (art. 4, 6° comma, dello Statuto).

Ai fini del controllo consta rilevare che la Conferenza di servizi ha un ruolo predominante nella nomina degli organi di governo della Società. Infatti, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (organo "interno" d'esercizio del controllo analogo) da parte dell'Assemblea, è subordinata alla previa designazione da parte della citata forma di collaborazione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto si evidenzia infine che ETRA spa ha ottemperato agli obblighi di pubblicità della propria soggezione alla Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2497 bis C.c. e dell'art. 8, 4° comma dello Statuto societario: "... (omissis) in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497 bis del Codice civile". ETRA infatti ha comunicato nell'apposita sezione del Registro delle imprese la propria soggezione all'attività di coordinamento e direzione della Conferenza di Servizi, inserendo anche negli atti e nella corrispondenza la dicitura: "società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)".

Nella scelta del sistema dualistico, si sono conciliati istituti del diritto societario con quelli del diritto amministrativo, al fine di consolidare il controllo analogo anche sul governo di ETRA: infatti il dualismo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, con la presenza dei rappresentanti degli enti locali all'interno di quest'ultimo, consente una vigilanza continua da parte degli enti stessi, nonché la possibilità d'intervento diretto sulla gestione della Società.

I "soggetti" del controllo (Conferenza di Servizi e Consiglio di Sorveglianza) sono stati introdotti al fine di rafforzare il controllo su ETRA che è una multiutility con capitale pubblico.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario della gestione per l'anno 2022 era ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali. Si tratta di una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al

coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

Su tale società in vista dell'affidamento *in house providing* su scala d'ambito nell'autunno 2022 è stata commissionata alla società Agenia una valutazione della società per verificare, in via preliminare all'affidamento del servizio, i profili di redditività, produttività, solidità e liquidità dell'azienda per una valutazione complessiva della Società che sarà titolare dell'affidamento. La valutazione si è basata sui dati storici, comprensivi pertanto non solo della Business Unit Ambiente ma di tutta l'azienda nel suo complesso.

ETRA si occupa infatti, oltre che dei servizi ambientali, anche del Servizio Idrico Integrato per i 68 Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Brenta e di altri servizi alle imprese. Appare necessario, pertanto, valutare, ai fini della concessione di un affidamento pluriennale, sia i profili di economicità ed equilibrio finanziario e patrimoniale del ramo d'azienda oggetto dell'affidamento, sia quello più complessivo della S.p.A. che risulterà affidataria.

Si riportano di seguito i settori di attività di ETRA e le relative quote di fatturato:

FATTURATO per BU (€/1.000)	2019	2020	2021	2022 BDG
SII Idrico	76.461	76.319	80.607	80.422
AMB Ambiente	72.247	73.865	78.721	79.377
AS Altri Servizi	2.311	4.157	2.213	2.239

FATTURATO % per BU	2019	2020	2021	2022 BDG
SII Idrico	51%	49%	50%	50%
AMB Ambiente	48%	48%	49%	49%
AS Altri Servizi	2%	3%	1%	1%

2.1 Indici di bilancio

Indici di redditività

L'analisi di redditività è stata svolta calcolando gli indici ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investments), ROS (Return on Sales), l'EBITDA MARGIN.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di redditività	2017	2018	2019	2020	2021
ROE		0,9%	2,4%	4,9%	3,7%
ROI		0,8%	1,6%	2,4%	2,3%
ROS	3,7%	1,9%	4,3%	6,7%	6,9%
EBITDA MARGIN	19,1%	18,3%	19,2%	21,1%	20,5%

Gli indici di redditività si presentano tutti positivi. In particolare l'EBITDA MARGIN fa rilevare una costanza delle prestazioni a livello elevato e si mostra in crescita nel periodo di analisi; la crescita è ancor più sostenuta se si analizza l'andamento del ROS, il quale tiene in considerazione anche gli ammortamenti e gli accantonamenti sviluppati nei dati economici. Infatti, a fronte di una crescita dei ricavi nel periodo di analisi (CAGR +1,3%) si assiste a una riduzione di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (CAGR -1,9%) che lasciano quindi spazio per la realizzazione di nuovi investimenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'indice di ritorno sull'investimento ROI, la misura ottimale dipende anche dal livello corrente dei tassi di interesse; l'indice non risulta particolarmente elevato ma appare allineato con il costo del capitale di debito dell'azienda, e nell'ultimo biennio superiore al Return On Debt, dimostrando la possibilità per la Società di potersi proficuamente finanziare per i nuovi investimenti anche attraverso l'utilizzo di capitale di terzi.

Il ROE non si attesta su valori particolarmente elevati ma si ritiene comunque regolare per un'azienda di servizio pubblico a proprietà interamente pubblica.

Indici di produttività

L'analisi di produttività è stata svolta calcolando gli indici relativi ai RICAVI PRO-CAPITE, il VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE, nonché il COSTO DEL LAVORO PER ADDETTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di produttività	2018	2019	2020	2021
Ricavi pro-capite	178,4	163,4	168,9	167,6
Valore aggiunto pro-capite	80,5	79,3	83,9	83,2
Costo del lavoro per addetto	47,8	47,9	48,3	48,9

L'analisi degli indici di produttività non mostra particolari segni di criticità ed è caratterizzato da una sostanziale costanza di risultati.

Anche l'incremento del costo del lavoro pro-capite appare decisamente contenuto (CAGR + 0,8%).

Indici di liquidità e di circolante

L'analisi di liquidità e di circolante è stata svolta calcolando gli indici di LIQUIDITA' IMMEDIATA, i GIORNI MEDI DI INCASSO e i GIORNI MEDI DI PAGAMENTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

indici di circolante	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Liquidità immediata</i>	1,1	1,3	1,3	0,9	0,8
<i>Giorni medi di incasso</i>	175	165	179	188	224

Giorni medi di pagamento

140

114

99

197

164

L'indice di LIQUIDITA' IMMEDIATA risulta in diminuzione nel quinquennio per l'aumento delle passività correnti. Ciononostante si sottolinea, come evidenziato nel bilancio di esercizio della Società, che è stato finalizzato a febbraio 2022 un finanziamento a lungo termine che ha notevolmente incrementato l'indice di liquidità ad un livello ampiamente superiore all'unità consentendo di ottenere una PFN quasi integralmente costituita da debito a medio-lungo termine e prevalentemente a tasso fisso.

Gli indici dei GIORNI MEDI DI INCASSO e DI PAGAMENTO rappresentano i giorni medi in cui si svolge il ciclo operativo aziendale, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita dei prodotti finiti. Tali valori vanno confrontati con i risultati medi del settore di riferimento, nonché con le dilazioni mediamente applicate con clienti e fornitori. Nell'ultimo periodo di analisi è abbastanza evidente l'allungamento delle dilazioni medie nei confronti dei clienti, con pagamenti medi che salgono fino a 224 giorni, tuttavia il ciclo operativo considerato nel suo insieme si mantiene intorno ai 60 giorni determinando un ammontare di capitale circolante appropriato rispetto ai ricavi aziendali.

La situazione descritta dagli indici di liquidità e di circolante non evidenzia particolari elementi di criticità, soprattutto alla luce del nuovo finanziamento stipulato.

Indici di solidità

L'analisi di solidità è stata svolta calcolando l'indice PN / ATTIVO e l'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di solidità	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PN / Attivo</i>	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
<i>Indice copertura immobilizzazioni</i>	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0

Gli indici di solidità esprimono la misura della capacità potenziale dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di lungo termine, ponderando il peso dell'indebitamento verso terzi rispetto al capitale proprio. L'indice PN / ATTIVO, che rappresenta il livello di capitalizzazione aziendale o margine di struttura primario, è superiore al livello base di 0,25, risultando pertanto pienamente soddisfacente, così come l'indice di COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI, il quale evidenzia un parco cespiti completamente coperto dal capitale proprio.

La particolare capitalizzazione aziendale deriva anche dall'operazione di incorporazione delle società patrimoniali del gruppo avvenuta nel corso del 2016.

Indici di sostenibilità del debito

L'analisi di sostenibilità del debito è stata svolta calcolando gli indici di LEVERAGE, PFN / RICAVI e PFN / EBITDA.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di sostenibilità del debito	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Leverage</i>	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
PFN / ricavi		33%	33%	32%	47%
PFN / EBITDA		1,8	1,7	1,5	2,3

Il LEVERAGE, calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto, mostra valori ampiamente entro la norma permettendo di garantire la regolare restituzione dell'indebitamento finanziario nelle tempistiche concordate.

Gli indicatori che rapportano la PFN media ai RICAVI e all'EBITDA, dopo un periodo relativamente lungo di risultati costanti e da considerarsi soddisfacenti, nel corso del 2021 crescono per effetto dell'incremento della PFN non controbilanciato da un pari incremento dell'EBITDA. Infatti, a fronte di un EBITDA sostanzialmente costante (CAGR +3%), la PFN del 2021 raddoppia rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni legate alla crescita della PFN sono in parte di natura strutturale e in parte legate all'attuale congiuntura pandemica: una parte di incremento (c.ca 20 Mln) è stata determinata dall'ammontare di investimenti effettuati da ETRA nel corso dell'anno, mentre un'altra parte di incremento (c.ca 15 Mln) è stata causata dal complesso iter di definizione delle misure di tutela a fronte dell'emergenza Covid-19 che ha determinato la riduzione degli incassi delle utenze del servizio ambientale per il rinvio, rispetto alle regolari tempistiche, della fatturazione massiva agli utenti.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/rif) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente Territorialmente Competente è il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, costituito e operativo. Assume definitivamente le funzioni di "Ente territorialmente competente" (ETC) prevista dalla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, approvando le scelte sui parametri e i coefficienti previsti per la determinazione del PEF 2022-2025 dal MTR-2.

Gli uffici del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore ETRA e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai singoli Comuni.

La verifica è stata condotta in modo congiunto anche per gli altri ambiti e Comuni serviti dal gestore. Si è verificato che i driver scelti per i "costi comuni" fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio di ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i driver di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari ambiti/Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR-2.**

In considerazione di quanto previsto dagli articoli 8.4 e 8.6 del MTR-2, i costi dichiarati dal gestore in CTS relativi all'attività di trattamento dei rifiuti urbani presso impianti di incenerimento con recupero energetico (impianto Hestambiente di Padova e impianto AVA di Schio) sono stati spostati alla voce CTR.

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento (**ΣTa**) per ognuno dei quattro anni e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (**$\Sigma Tmax a$**) applicabili nel rispetto del limite di crescita risultanti dal Tool di calcolo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 della Determina n. 2/DRIF/2021) sono riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025
Limite alla crescita delle entrate tariffarie	3,60%	3,50%	3,50%	3,50%
Crescita effettiva PEF	3,49%	5,26%	5,54%	5,20%
ΣTa	846.242	890.755	924.396	953.621
$\Sigma Tmax$	846.242	875.861	906.516	938.244
Delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	-	14.894	17.880	15.377

Il PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario di Rossano Veneto, calcolato in base alle regole del MTR-2, rimane inferiore al limite di crescita per l'anno 2022 mentre supera il limite per gli anni successivi.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie il MTR-2 prevede di prendere in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche e operative al perimetro gestionale.

Si evidenzia che il gestore ETRA ha inserito nel PEF, soprattutto nelle ultime annualità, gli investimenti previsti dal Piano stralcio approvato dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti e sui quali sono state presentate le domande di finanziamento previste dal PNRR. Al momento tali investimenti sono stati inseriti al lordo di eventuali contributi pubblici, ma in sede di aggiornamento biennale e di eventuale revisione infra periodo, quando si saprà se le domande di finanziamento sono state accolte e l'ammontare dei finanziamenti concessi, si potranno rettificare i costi di capitale attualmente previsti inputando i valori al netto dei contributi.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Come già indicato nella parte introduttiva, nel 2022 ETRA gestisce il servizio rifiuti nel Comune di Rossano Veneto.

La gestione dei rifiuti comprende trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, il controllo di queste operazioni, la conduzione ottimale degli impianti e la loro continua evoluzione nonché la gestione della discarica dopo la chiusura (gestione post mortem).

Per far fronte a tali compiti, il gestore si è progressivamente dotato di schemi organizzativi e industriali moderni, disponendo di propri impianti per la preparazione al riutilizzo/trattamento e avvio al riciclo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

Nel corso del 2022 sono stati avviati a recupero la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti, privilegiando il recupero di materia rispetto a quello energetico e allo smaltimento in discarica, negli impianti finali che la Regione Veneto ha indicato nella pianificazione dei flussi.

In relazione alla qualità del servizio Arera con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto TQRIF). Il TQRIF prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per gli schemi regolatori individuati in relazione all'effettivo livello qualitativo di partenza garantito agli utenti.

Il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che deve essere rispettato dai gestori: ETRA spa, SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa e dai Comuni di Marostica, Colceresa, Pianezze, Noventa Padovana e Saccolongo nonché i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo individuato con riferimento agli schemi definito all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n.15/22.

In particolare ha previsto lo schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA.

Tali disposizioni hanno avuto ricadute organizzative importanti sul servizio reso dal gestore ETRA chiamato ad individuare le specifiche e conseguenti esigenze di spesa corrente e di investimento, che hanno trovato espressione nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale e definizione dei PEF 2022-2025 sotto forma di "oneri aggiuntivi che il gestore si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità" introdotti dall'Autorità.

In ossequio a quanto stabilito all'art 5 del TQRIF, con la Delibera di Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n. 21 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la CARTA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, per singola gestione entrata in vigore in data 01.01.2023.

La rendicontazione in ordine ai livelli di qualità tecnica e contrattuale stabiliti nelle Carta qualità del Servizio saranno oggetto di specifica rendicontazione nella relazione del 2024 relativa all'anno 2023 che comprenderà anche quanto stabilito all'art 58 co.1 e 2 del TQRIF che si riporta:

58.1 "Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.

58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I."

Ai fini della regolamentazione del servizio è necessario considerare anche quanto è stato svolto di concerto con i Comuni ed il gestore ETRA, per addivenire ad un Regolamento di gestione dei rifiuti urbani. Esso comprende gli obblighi e i doveri degli utenti, nonché le competenze e i doveri del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, dei Comuni e del Gestore.

Infine con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 13 del 29/04/22 è stato approvato il REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI" UNITARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CORRISPETTIVO per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Brenta Rifiuti.

5. **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Si riassumono i principali obblighi in capo al Gestore affidatario:

- gestire il servizio di asporto rifiuti e tariffazione nel suo complesso compresa la riscossione coattiva e volontaria sia sotto il profilo amministrativo-contabile che tecnico-operativo secondo quanto riportato negli Allegati A e B;
- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio;
- espletare tutte le procedure per l'erogazione dei servizi, così come stabilito dalla normativa;
- stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera;
- ricevere e recepire le segnalazioni del Consorzio, dei Comuni e degli utenti nel rispetto del contratto di servizio e della carta dei servizi vigente;
- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazioni di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- redigere e trasmettere al Consorzio ed ai Comuni, per l'approvazione, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria secondo le modalità contenute nel regolamento di igiene ambientale vigente;
- tenere aggiornate le banche dati fornite dal Consorzio/Comuni;
- collaborare con il Consorzio ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare ad investimenti produttivi;
- garantire la massima partecipazione ed informazione all'utenza. La società si impegna a nominare un referente per la comunicazione, il quale collaborerà con le figure tecniche del Consorzio per la predisposizione di piani integrati di comunicazione che dovranno essere condivisi;
- assicurare verso gli utenti e le loro associazioni l'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente;
- impegnarsi a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio integrato dei rifiuti, nonché sul rispetto della disciplina tecnica e giuridica

- vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici;
- fornire alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati elettronica delle utenze del servizio e il materiale, elettronico o cartaceo.

6. VINCOLI

Il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto ai metodi preesistenti.

Detta metodologia è stata poi integrata con la delibera ARERA n.363 del 3.8.2021 - Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Per l'anno 2023 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti svolge un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente l'attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2022-2025 è l'orizzonte in cui si attuano le politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

Si segnala in tal senso che, avendo già approvato nel 2022 tutti PEF su scala d'ambito per il quadriennio regolatorio, per il 2023 la verifica di coerenza tra le previsioni e il deliberato è schedata con l'aggiornamento di infraperiodo previsto nell'anno 2024 per il biennio 2022-2023.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 n.443/2019 ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi riassunti nei seguenti provvedimenti:

- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Delibera ARERA 27 dicembre 2022 n.732 Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Si possono assumere le seguenti conclusioni:

- il soggetto affidatario ha caratteristiche di solidità e strutturata capacità operativa;
- le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio sono in linea con la regolazione ARERA come comprovato dalla recente approvazione;
- la gestione del servizio resa è sostanzialmente coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa come si evince dalla tabella sintetica sui PEF;
- le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale sono state puntualmente analizzate in relazione all'istruttoria preordinata al nuovo affidamento.

Poiché tale affidamento è ad oggi operante si dà atto della cessazione al 31/12/2022 di questa tipologia contrattuale. In ragione di ciò non seguiranno ulteriori relazioni periodiche per gli anni a venire.